FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall' Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Luca Giraldi, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**; con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 26 maggio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(471) — DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PERCASSI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa • (nota N°. 7885/1118pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

Con nota del 21 aprile 2011 il Procuratore federale ha deferito il Sig. Luca Percassi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa nonché la medesima Società, per sentirli rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. B), punto VI), NOIF "per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010"; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta al primo.

Alla odierna riunione il rappresentante della Procura federale Avv. Di Leginio, riportatosi agli atti del deferimento, ha concluso per la irrogazione delle sanzioni della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per entrambi i soggetti deferiti.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria in atti.

Il deferimento è fondato.

Il procedimento odierno trae origine dagli accertamenti eseguiti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa su incarico della Co.Vi.So.C. per il trimestre ottobre/dicembre 2010. Detti accertamenti hanno evidenziato che la Società, con riferimento al trimestre ottobre/dicembre 2010, su un totale di € 2.230.000,00 di emolumenti corrisposti ai propri tesserati, ha eseguito pagamenti per € 12.723,41 mediante bonifici eseguiti su un conto corrente diverso da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza.

In particolare, i bonifici risultano eseguiti in favore dei tesserati Daniele Brignoli, Michele Locatelli, Simone Sangaletti e Riccardo Prisciantelli.

Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell'art. 85, lett. B), par. VI), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori "devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico

bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato".

La richiamata disposizione, nell'imporre alle Società un "conto dedicato" ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, sia con modalità differenti rispetto a quelle previste.

Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi secondo cui si sarebbe trattato di un mero disguido formale, dipeso dalla novità della normativa (che la Società non aveva interesse a disattendere) e dalla esistenza presso il medesimo Istituto di Credito di più conti intestati alla Società.

Trattasi, invero, secondo la difesa dei deferiti, di circostanze che non avrebbero disatteso gli obiettivi (controllo del rispetto delle scadenze e garanzia del mantenimento dell'equilibrio finanziario) e la ratio della norma (garanzia della tracciabilità dei pagamenti e trasparenza delle movimentazioni contabili-finanziarie).

Vi è che il precetto normativo, pur in presenza di pagamenti dovuti, non ammette modalità di pagamento equipollenti, potendosi al più valutare, le circostanze contingenti, ai fini della graduazione della sanzione.

La condotta ascritta al Legale rappresentante della Società, pertanto, costituisce violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. B, par. VI) delle NOIF.

Alla responsabilità del Legale rappresentante consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS.

Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) a carico del Sig. Luca Percassi;
- ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) a carico della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa.

(472) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO ROSATI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Varese 1910 Spa) EUSTACHIO VINCENZO MONTEMURRO (Amministratore delegato con poteri di Legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa) E DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 Spa • (nota n. 7883/1131pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

(430) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO ROSATI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Varese 1910 Spa) EUSTACHIO VINCENZO MONTEMURRO (Amministratore delegato con poteri di Legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa) E DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 Spa • (nota n. 7436/945pf10-11/SP/blp dell'11.4.2011).

Con nota dell'11 aprile 2011 il Procuratore federale ha deferito i Signori Antonio Rosati e Eustachio Vincenzo Montemurro, entrambi Legali rappresentanti della Società AS Varese 1910 Spa nella rispettiva qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato, nonché la medesima Società, per rispondere, i primi due, della

violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. B), par. VI), NOIF "per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010"; la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta ai primi due.

Con successiva nota del 21 aprile 2011 i medesimi soggetti sono stati ulteriormente deferiti per rispondere, i primi due, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. B), punto VI), NOIF "per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Serrano Gonzales per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010"; la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta ai primi due.

Con memorie in atti, il Sig. Antonio Rosati ha respinto ogni addebito, in quanto riferibili in via esclusiva all'Amministratore delegato Montemurro i fatti contestati.

In via subordinata, ha eccepito la irrilevanza dei fatti stessi e, quanto al pagamento degli emolumenti in favore del Calciatore Serrano Gonzales, ha eccepito la inesistenza del fatto in quanto al momento del pagamento questi non era ancora da considerarsi tesserato, essendo intervenuta l'autorizzazione al tesseramento solo con decorrenza 14 gennaio 2011. In via estremamente gradata, ha chiesto applicarsi la sanzione della ammonizione.

Il Sig. Monetemurro, a sua volta, mentre ha ammesso la responsabilità esclusiva per i fatti di cui al primo capo di incolpazione, per il secondo capo, ha fatto proprie le eccezioni del Rosati e chiesto il proprio proscioglimento nonché, in via gradata, l'applicazione della sanzione della ammonizione.

Tutti i deferiti hanno fatto richiesta di riunione dei due procedimenti.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei due procedimenti.

I procedimenti oggi riuniti traggono origine dagli accertamenti eseguiti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa su incarico della Co.Vi.So.C. per i trimestri luglio/settembre e ottobre/dicembre 2010.

Detti accertamenti hanno evidenziato che la Società, con riferimento al trimestre luglio/settembre 2010, con riferimento agli emolumenti corrisposti ai propri tesserati, ha eseguito pagamenti per € 110.510,00 mediante bonifici eseguiti su un conto corrente diverso da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza.

In particolare, i bonifici risultano eseguiti in favore dei tesserati: Massimiliano Dibrogni; Sean Sogliano; Giuseppe De Luca; Mirko Miceli; Luca Umberto Pompilio; Giuseppe Sannino; Alessandro Scialpi; Paolo Marchi; Matteo Romani; Renan Guilhel Wagner; Devis Mangia; Matteo Momentè; Andrea Aldo Preite; Umberto Cazzola; Mohamed Abdoura Coly; Federico Furlan; Alessandro Gambadori; Francesco Baiano; Bergonsi Edenilson Bergonsi; Stefano Bettinelli; Giorgio Panzarasa; Rodrigo Peters Marques; Pietro Tripoli e Oscar Verderame.

Quanto al trimestre ottobre/dicembre 2010, poi, al tesserato Gonzales Serrano risultano corrisposti emolumenti per € 7.269,00 tramite bonifici bancari addebitati su conti correnti diversi da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza.

Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell'art. 85, lett. B), par. Vi), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori "devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato".

La richiamata disposizione, nell'imporre alle Società un "conto dedicato" ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, sia con modalità differenti rispetto a quelle previste.

La responsabilità del Sig. Antonio Rosati non è esclusa dal conferimento della delega per il compimento di atti di ordinaria amministrazione all'Amministratore delegato Eustachio Vincenzo Montemurro, atteso che tale delega non lo ha spogliato dei poteri connessi alla sua qualità di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, unico titolare, peraltro, dei poteri di straordinaria amministrazione.

Del pari irrilevante è la circostanza che l'autorizzazione a tesserare il calciatore Gonzales Serrano sia pervenuta con decorrenza 14 gennaio 2011, essendo incontestate le circostanze che il pagamento sia comunque avvenuto con riferimento alle prestazioni sportive del medesimo e che la Società abbia imputato tale pagamento agli emolumenti corrisposti ai propri "tesserati", "lavoratori dipendenti" e "collaboratori addetti al settore sportivo" per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010.

Le condotte ascritte ai deferiti, pertanto, costituiscono violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. B, par. VI) delle NOIF e, per quanto detto, delle stesse dovranno rispondere entrambi i deferiti Rosati e Montemurro, attesi i coincidenti poteri di amministrazione e rappresentanza della Società risultanti dagli atti.

Alla responsabilità dei dirigenti responsabili consegue quella diretta della Società.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) a carico del Sig. Antonio Rosati;
- ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) a carico del Sig. Eustachio Vincenzo Montemurro;
- ammenda di € 10.000.00 (€ diecimila/00) a carico della Società AS Varese 1910 Spa.

(432) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GUALTIERI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società FC Crotone Srl), GIANCARLO ANTONIO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società FC Crotone Srl) E DELLA SOCIETÀ FC CROTONE Srl • (nota n. 7435/941pf10-11/SP/blp dell'11.4.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 11.4.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i signori Salvatore Gualtieri, Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società FC Crotone Srl, Giancarlo Antonio Martucci, Amministratore delegato e Legale rappresentante della medesima Società, nonché la Società FC Crotone Srl per rispondere: i signori dirigenti della violazione prevista dall'art. 1, comma 1, CGS, in

relazione all'art. 85 lettera B) paragrafo VI), NOIF per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti della mensilità di luglio 2010 dovuta ad un suo tesserato; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS.

Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si chiede che i deferiti vengano prosciolti da ogni addebito stante che la corresponsione al solo tesserato Gabionetta dei compensi del mese di luglio 2010 tramite assegno bancario su conto dedicato invece che, come previsto dalle norme, tramite bonifico di conto corrente, sia dipeso esclusivamente dal fatto che la Società, essendo "Sparito" il calciatore – non più presentatosi al ritiro della squadra - non era stata in grado di conoscere il conto corrente su cui operare il bonifico.

Secondo la difesa, addirittura, al giocatore non sarebbe spettato alcunché dato che il Collegio Arbitrale, adito dal Crotone, con decisione del 22.10.10 aveva addirittura stabilito la sospensione degli emolumenti al giocatore a far data dal 12.8.10 e, successivamente, la Figc, con provvedimento del 23.2.11, aveva poi addirittura revocato il tesseramento del Gabionetta in capo al Crotone.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Salvatore Gualtieri: € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
- per il Sig. Giancarlo Antonio Martucci: € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
- per la Società FC Crotone Srl: € 15.000,00 (€ quindicimila/00).

Sono comparsi altresì i difensore dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate, specificando che il pagamento al proprio tesserato era avvenuto solo perché il su citato arbitrato aveva disposto la sospensione degli emolumenti solo dall'agosto 2010 e, pertanto, si era ritenuto di dover adempiere al versamento relativo al mese di luglio, sia pure senza poter conoscere il conto corrente del Gabionetta.

I motivi della decisione

Il deferimento risulta fondato.

Emerge infatti - dalle certificazioni COVISOC - che la Società FC Crotone Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, ha provveduto al pagamento del proprio tesserato, Sig. Denilson Martinho Gabionetta, utilizzando un assegno bancario addebitato sul conto corrente corretto indicato in sede di ammissione al campionato. Ciò tuttavia in contrasto con quanto previsto dall'art. 85 lettera B) paragrafo VI) NOIF che prevede l'unica forma di pagamento il bonifico sul conto corrente dell'avente diritto.

A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che tale pagamento "anomalo" sarebbe avvenuto eccezionalmente solo per un tesserato e per una sola mensilità - così come rilevato dai controlli della Società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla FIGC – a causa dell'impossibilità di correttamente operare per la dichiarata mancata conoscenza del conto corrente del calciatore (nel frattempo allontanatosi dalla squadra) stante la mancata fornita prova dell'assoluta impossibilità di pagare tramite bonifico. Le suddette circostanze giustificano tuttavia l'applicazione di sanzioni attenuate.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità dei deferiti Sigg. Salvatore Gualtieri e Giancarlo Antonio Martucci, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

II dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera equo infliggere al Sig. Salvatore Gualtieri l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), al Sig. Giancarlo Antonio Martucci l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), alla Società FC Crotone Srl l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

(434) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NINETTO SGARBI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società FC Modena Spa) E DELLA SOCIETÀ FC MODENA Spa • (nota n. 7439/942pf10-11/SP/blp dell'11.4.2011).

(470) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NINETTO SGARBI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società FC Modena Spa) MAURIZIO RINALDI (Vice Presidente con poteri di Legale rappresentanza della Società Modena FC Spa) E DELLA SOCIETÀ FC MODENA Spa • (nota n. 7887/1136pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 11 aprile 2011 nei confronti di:

- Ninetto Sgarbi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa, per violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art.85, lettera B) punto 7 NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010.
- la Società Modena FC Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4,comma 1, CGS per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 21 aprile 2011 nei confronti di:

- Ninetto Sgarbi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa; Maurizio Rinaldi, Vice Presidente con poteri di Legale rappresentante della Società Modena FC Spa, per violazione di cui all'art. 1, comma 1,CGS in relazione all'art.85, lettera B) punto 7 NOIF, entrambi per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di ottobre 2010;
- la Società Modena FC Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per la condotta addebitata ai propri tesserati.

Ritenuta l'opportunità di riunire entrambi i giudizi per evidente connessione fra gli stessi. Letta la memoria del 20 maggio 2011 e la rettifica del 23 maggio 2011 depositate in atti dai soggetti deferiti con le quali si rappresenta che la Società ha sicuramente agito secondo un principio di buona fede, che i pagamenti non effettuati con il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza sono semplicemente frutto di un errore materiale da parte degli Uffici amministrativi della Società, provocato dal carattere di novità

della norma in termini di prima applicazione e che, comunque, i pagamenti sono stati tempestivamente effettuati e l'erroneo sistema di pagamento non ha pregiudicato la relativa tracciabilità.

Ritenuto che sulla base di queste considerazioni i soggetti deferiti chiedono il proscioglimento del Presidente Ninetto Sgarbi e del vice Presidente Maurizio Rinaldi (quest'ultimo peraltro sarebbe del tutto estraneo agli adempimenti in questione) e l'irrogazione di una sanzione minima e/o simbolica esclusivamente pecuniaria alla Società. Ascoltato il legale dei soggetti deferiti il quale ha ribadito quanto già esposto nella suindicata memoria.

Ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura federale Avv. Di Leginio il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per il Sig. Ninetto Sgarbi;
- ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per il Sig. Maurizio Rinaldi;
- ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società Modena FC Spa.

Rilevato che i pagamenti effettuati dalla Società Modena FC Spa con un conto diverso da quello ufficialmente riconosciuto costituisce una indubbia violazione dell'art. 85, lett. B) punto 7 delle NOIF non essendo previsto, né consentito un metodo equipollente e dovendo conseguentemente considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato.

Considerato che la circostanza che i pagamenti risultano in ogni caso effettuati non può essere preso in considerazione non avendo rilievo con riferimento alla norma violata

Ritenuto che, mentre la responsabilità del Presidente Sgarbi appare piena in virtù della carica ricoperta, la responsabilità del vice Presidente Rinaldi va molto attenuata in considerazione del fatto che i poteri allo stesso delegati non risultano sottratti al Presidente e non v'è traccia in atti di comportamenti censurabili tenuti direttamente dallo stesso vice presidente.

Ritenuto che alla responsabilità dei dirigenti consegue necessariamente quella della Società ex art. 4,comma 1, CGS.

P.Q.M.

In accoglimento dei deferimenti, irroga le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) al Sig. Ninetto Sgarbi, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) al Sig. Maurizio Rinaldi, vice Presidente:
- ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla Società Modena FC Spa.

(433) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: URBANO CAIRO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Torino FC Spa) E DELLA SOCIETÀ TORINO FC Spa • (nota n. 7437/944pf10-11/SP/blp dell'11.4.2011).

II deferimento

Con provvedimento del 11.4.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Urbano Cairo, Presidente e Legale rappresentante della Società

Torino FC Spa, nonché la Società Torino FC Spa per rispondere: il Cairo della violazione prevista dall'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85 lettera B) paragrafo VI) NOIF per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 dovuti a suoi tesserati; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS.

Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il segretario generale del Torino, Sig. Pantaleo Longo, il quale, in sintesi, ha affermato che gli errati pagamenti, oggetto del deferimento, riguardano piccole somme - circa € 25.000,00 dovute ai massaggiatori della squadra - che, per un errore informatico, sono effettivamente transitate da conto corrente diverso da quello dedicato. E' altresì comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Urbano Cairo: € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda;
- per la Società Torino FC Spa: € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda.

I motivi della decisione

Il deferimento risulta fondato.

Emerge infatti - dalle certificazioni COVISOC, così come rilevato dai controlli della Società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla Figc - che la Società Torino FC Spa e, per essa, il suo su citato dirigente, ha provveduto al pagamento di alcuni propri tesserati utilizzando bonifici bancari addebitati su un conto corrente differente da quello indicato in sede di ammissione al campionato. Ciò dunque in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 85, lettera B), paragrafo VI) NOIF che non prevede altro mezzo di pagamento del bonifico bancario con utilizzo di conto corrente dedicato.

A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dai deferiti, che tali pagamenti "anomali" sarebbero avvenuti eccezionalmente solo per piccole somme, rispetto al monte stipendi pagati, e per un mero errore informatico. Le suddette circostanze giustificano tuttavia l'applicazione di sanzioni attenuate.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità del deferito Sig. Urbano Cairo, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

II dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera equo infliggere al Sig. Urbano Cairo l'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), alla Società Torino FC Spa la sanzione € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento).

(431) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 Spa • (nota N°. 7462/940pf10-11/SP/blp dell'11.4.2011).

La Commissione disciplinare nazionale rinvia la discussione del procedimento al 16 giugno 2011 ore 15.

* * * * * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall' Avv. Gianfranco Tobia, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato,

Componente aggiunto; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**; con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 26 maggio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(473) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO Spa • (nota N°. 7886/1119pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

(436) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO Spa • (nota N°. 7438/943pf10-11/SP/blp dell'11.4.2011).

Con provvedimento dell'11 aprile 2011, il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione il Sig. Foti Pasquale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro-tempore della Reggina Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), par. VI), NOIF "per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di luglio e agosto 2010". Deferiva altresì avanti questa Commissione la Reggina Calcio Spa per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

Con successivo provvedimento del 21 aprile 2011, il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione il Sig. Foti Pasquale e la Reggina Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. B), par. VI), NOIF "per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per la mensilità di novembre 2010". Deferiva altresì avanti questa Commissione la Reggina Calcio Spa per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

I deferiti hanno presentato memorie difensive contestando gli addebiti, quanto al primo deferimento, sul rilievo che, il calciatore Pablo Alvarez, a cui si riferisce il pagamento effettuato in modalità irregolare, ha disputato la stagione sportiva 2009 – 2010 all'estero, per cui non possedeva un conto corrente bancario in Italia ove poter accreditare il bonifico bancario relativo ai pagamenti in suo favore; quanto al secondo deferimento, sul rilievo che l'art. 85 violato non prevede alcuna sanzione tanto che è stata contestata la generica violazione dell'art. 1 CGS, non applicabile alla fattispecie contestata, in quanto il pagamento effettuato attraverso il conto corrente a mezzo assegno circolare invece che bonifico a soggetto non titolare di conto corrente non costituirebbe comportamento sleale sanzionabile.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha chiesto la riunione dei due deferimenti, concludendo per il loro accoglimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per ciascuno dei deferiti.

E' altresì comparso il difensore dei deferiti che si è riportato alle memorie depositate nei termini e ha concluso per il proscioglimento e in subordine l'applicazione di una sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, riuniti i due procedimenti, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Entrambi i procedimenti traggono origine dagli accertamenti esperiti, su incarico della Commissione Vigilanza Società di Calcio (Co.Vi.So.C.), dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa. Quanto al primo deferimento l'indagine riguarda al bimestre luglio – agosto 2010. Detti accertamenti hanno evidenziato che la Società deferita ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore Pablo Alvarez per le mensilità di luglio e agosto 2010 mediante assegno circolare, addebitato sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario.

Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell'art. 85, lett. B), par. IV), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori "devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato".

La richiamata disposizione, nell'imporre alle Società un "conto dedicato" ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza sia con modalità differenti rispetto a quelle previste.

Tale condotta è rilevante, ad avviso della Commissione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, CGS, risultando il comportamento contestato contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza, sotto il profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche, sotteso alla disposizione violata.

Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi per i quali l'art. 85, lett. B), par. IV), NOIF sarebbe inapplicabile al caso di specie, essendo il tesserato interessato al pagamento in questione residente all'estero per essere stato temporaneamente trasferito presso una Società straniera. Infatti, la Società aveva comunque l'onere di farsi indicare dal tesserato gli estremi di un conto corrente bancario nel quale poter bonificare gli emolumenti allo stesso dovuti, in conformità ai sistemi di pagamento imposti dalla normativa federale.

Quanto al secondo deferimento gli accertamenti hanno evidenziato che la Società deferita ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per la mensilità di novembre 2010 attraverso bonifici bancari utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato.

Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell'art. 85, lett. B), par. IV), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori "devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato".

La richiamata disposizione, nell'imporre alle Società un "conto dedicato" ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza sia con modalità differenti rispetto a quelle previste.

Tale condotta è rilevante, ad avviso della Commissione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, CGS, risultando il comportamento contestato contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza, sotto il profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche, sotteso alla disposizione violata.

Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi per i quali la condotta contestata non sarebbe sanzionabile in quanto l'art. 85, lett. B), par. IV), NOIF non prevede sanzioni, in quanto la stessa violazione di una norma federale posta a tutela e garanzia della correttezza dei pagamenti degli emolumenti ai tesserati, costituisce comportamento contrario ai principi generali di cui all'art. 1 comma 1 CGS.

Delle violazioni contestate dovranno rispondere entrambi i deferiti, Foti Pasquale e Reggina Calcio Spa in quanto alla responsabilità del Legale rappresentante consegue quella diretta della Società.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M.

la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) ciascuno nei confronti del Sig. Foti Pasquale e della Reggina Calcio Spa.

Il Presidente della CDN **Avv. Sergio Artico**

""

Pubblicato in Roma il 27 maggio 2011

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete